

**REGOLAMENTO DI ARBITRATO SEMPLIFICATO
della
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI ROMA**

Indice

Art. 1 - Convenzione Arbitrale

Art. 2 – Gli Arbitri e i Periti

Art. 3 – Domanda di Arbitrato Semplificato

Art. 4 – Risposta del Convenuto

Art. 5 – Costi del procedimento

Art. 6 – Nomina ed accettazione dell'Arbitro

Art. 7 – Sostituzione dell'Arbitro

Art. 8 – Regole procedurali ed istruttorie

Art. 9 – Il Lodo

MODELLO DI CONVENZIONE ARBITRALE

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute ad un Arbitro Unico, in conformità del Regolamento per Arbitrato Semplificato della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. L’Arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3)”

La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano; la legge applicabile, quella italiana.”

MODELLO DI COMPROMESSO ARBITRALE

“I sottoscritti e , premesso che a seguito del contratto (1) in data avente ad oggetto tra loro è incorsa controversia in ordine a convengono di deferire tale controversia alla decisione di un Arbitro Unico in conformità al Regolamento per Arbitrato Semplificato e della Camera di Commercio di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.

L’Arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3). La lingua dell’arbitrato sarà l’italiano; la legge applicabile, quella italiana.”

1) Qualora la convenzione sia inserita in un atto separato dal contratto a cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.

(2) In alternativa, può essere adottata la “via irrituale” con la precisazione che la controversia sarà definita dall’Arbitro mediante determinazione contrattuale.

(3) In alternativa si può procedere “secondo equità”.

Art. 1 – Convenzione Arbitrale

1. La procedura di arbitrato stabilita dal presente Regolamento si applica quando le parti abbiano sottoscritto una convenzione arbitrale o un compromesso arbitrale che faccia riferimento alla Camera di Commercio di Roma. Sono altresì ammissibili convenzioni o compromessi risalenti nel tempo che facciano riferimento a: Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, ad Arbitra Camera, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma o alla Camera Arbitrale di Roma e ai rispettivi Regolamenti di Arbitrato Semplificato.

2. Le parti che intendono instaurare un procedimento sulla base del presente Regolamento devono precisarlo in una apposita convenzione arbitrale inserita nel contratto o in un atto separato, di norma utilizzando la formula che viene specificata allegata al presente regolamento, o altra equivalente.

3. Il presente Regolamento si applica a controversie di valore non superiore a € 150.000,00 (compresa l'eventuale domanda riconvenzionale). Nel caso in cui il valore della controversia si riveli maggiore o risulti indeterminato, la Camera di Commercio di Roma si riserva di applicare alla procedura il Regolamento Ordinario e la relativa Tariffa.

4. In assenza di una convenzione arbitrale in tal senso, la parte che lo desidera può invitare l'altra ad aderire a questo tipo di procedura mediante una domanda di arbitrato redatta secondo quanto previsto dall'art. 3. Qualora la controparte non aderisca entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto, la Segreteria comunica alla parte richiedente che l'arbitrato non può avere luogo.

Art. 2 - Gli Arbitri e i Periti

1. Gli arbitri e i periti sono scelti dal Presidente della Camera di Commercio di Roma, tenendo conto della loro professionalità e della specifica competenza nella materia o nel campo arbitrale.

2. Gli Arbitri e i Periti devono esercitare la propria funzione con imparzialità, indipendenza e probità ed attenersi al Codice Deontologico adottato dalla Camera di Commercio di Roma.

Art. 3- Domanda di Arbitrato Semplificato

1. La parte che intende promuovere il procedimento previsto dal presente Regolamento deve far pervenire alla Segreteria tramite posta elettronica certificata una domanda contenente:

- a) il nome e l'indirizzo delle parti, compresi i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata nonché indicazione dell'eventuale difensore e del domicilio eletto, con relativa procura e indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle domande;
- c) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi;
- d) del valore economico della controversia;
- e) la convenzione arbitrale.

Alla domanda devono essere allegati in copia tutti i documenti utili alla definizione dei quesiti proposti.

2. Unitamente alla domanda, deve essere effettuato il versamento dei diritti di registrazione, come previsti dalla Tariffa in vigore al momento della domanda.

3. La Segreteria trasmette alla controparte la domanda di arbitrato mediante posta elettronica certificata o, se non disponibile, mediante Raccomandata A/R.

Art. 4 - Risposta del convenuto

1. La parte convenuta, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, presenta la risposta alla Segreteria tramite posta elettronica certificata contenente:

- a) il nome e l'indirizzo del convenuto, l'indirizzo o di posta elettronica certificata;
- b) l'indicazione dell'eventuale difensore con la procura e l'elezione del domicilio nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale con l'indicazione del loro relativo valore economico;
- d) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova presentati a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale e ogni ulteriore documento che

la parte ritenga utile allegare;

2. Unitamente alla risposta, dovrà essere effettuato il versamento dei diritti di registrazione, come previsti dalla Tariffa in vigore.

3. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta mediante posta elettronica certificata o, se non disponibile, mediante Raccomandata A/R.

Art. 5 - Spese del procedimento

1. Le spese del procedimento, ivi compreso l'onorario dell'Arbitro unico, sono determinate dalla Segreteria secondo la Tariffa in vigore al momento della presentazione della domanda sulla base del valore economico dichiarato dalle parti, dell'attività da svolgere e della complessità di causa. Al costo così determinato possono aggiungersi eventuali ulteriori spese; in tale ultimo caso la Segreteria inviterà le parti a versare le dovute integrazioni.

2. La Segreteria provvede a richiedere alle parti le intere spese del procedimento suddivise in eguali importi.

3. Qualora una parte non provveda nei termini assegnati, il pagamento può essere richiesto all'altra parte.

4. Mancando uno qualunque dei versamenti richiesti, la procedura è sospesa. I termini riprendono a decorrere quando viene effettuato il pagamento mancante. Qualora il pagamento non sia effettuato entro 30 giorni dalla sospensione, la domanda s'intende rinunciata.

5. Se il procedimento si conclude prima del deposito del lodo, la Segreteria determina le spese con riferimento all'attività effettivamente svolta. Le spese dell'arbitrato sono dovute in solido dalle parti.

Art. 6 - Nomina e accettazione dell'Arbitro

1. Ad avvenuto versamento delle spese della procedura, il Presidente della Camera di Commercio di Roma nomina l'Arbitro unico.

2. Entro 5 giorni dalla comunicazione della nomina, l'Arbitro deve far pervenire alla

Segreteria l'accettazione scritta dell'incarico unitamente ad una sua dichiarazione di indipendenza e la Segreteria provvederà ad inviare alle parti quanto trasmesso dall'Arbitro.

3. La sede dell'arbitrato è fissata presso la Camera di Commercio di Roma, uffici di Via de' Burrò.

4. In assenza di previsioni specifiche, la lingua dell'arbitrato sarà l'Italiano e la legge applicabile, quella Italiana.

Art. 7 - Sostituzione dell'arbitro

1. L'arbitro è sostituito nelle ipotesi di ricusazione, presentata da una parte ed accolta dal Presidente della Camera di Commercio di Roma, di rinuncia per gravi motivi, di morte o di sopravvenuta incapacità. L'Arbitro può, altresì, essere sostituito dal Presidente della Camera di Commercio di Roma per ingiustificato ritardo o negligenza nell'espletamento delle proprie funzioni o per altro grave motivo.

2. Alla designazione di un arbitro in sostituzione di quello già designato provvede, senza indugio, il Presidente della Camera di Commercio di Roma.

Art. 8 - Regole procedurali e istruttorie

1. L'arbitrato ha natura rituale e secondo diritto, salvo diversa volontà delle parti, manifestata nella convenzione arbitrale. Per quanto non espressamente riportato si applicano le norme del Regolamento per Arbitrato Ordinario o quelle contenute nelle disposizioni del codice di procedura civile.

2. L'arbitro decide la controversia qualora ciò gli appaia possibile, sulla base delle sole prove documentali e convoca le parti, possibilmente, ad una sola udienza.

3. L'arbitro, qualora lo ritenga necessario, può chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio. La nomina del consulente tecnico d'ufficio è effettuata dal Presidente della Camera di Commercio di Roma. Il consulente, all'atto dell'accettazione dell'incarico presenta un preventivo del proprio compenso sulla base delle tariffe stabilite dalla legge o dall'ordine professionale di appartenenza.

4. Ulteriori memorie di replica o ulteriori udienze potranno essere ammessi dall'arbitro, tenendo sempre presente l'esigenza di concentrare il più possibile la procedura e di rispettare il limite temporale di cui all'art. 9.3.

5. Al termine della udienza di trattazione, le parti rassegnano le conclusioni definitive e procedono alla discussione orale della causa. E' espressamente esclusa, salvo che l'arbitro ne dia autorizzazione per motivi eccezionali, la presentazione di memorie scritte dopo la chiusura dell'udienza.

Art. 9 - Il Lodo

1. Il lodo, redatto per iscritto, è sottoscritto dall'arbitro, il quale deve indicare il luogo, il giorno, mese e anno in cui tale sottoscrizione è stata apposta.

2. Il lodo deve riportare o richiamare le spese di procedimento quantificate dalla Segreteria e indicare la ripartizione fra le parti delle spese di procedura e quelle di difesa, valutando anche la posizione assunta o la mancata partecipazione delle parti nell'eventuale procedimento di mediazione precedentemente svolto. L'arbitro può conseguentemente, escludere, in relazione all'esito del giudizio, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, ovvero condannare, in tutto o in parte, la parte vincitrice, al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente, che, sempre tenuto conto dell'esito del giudizio, abbia aderito ad una adeguata proposta del mediatore.

3. Il lodo deve essere depositato dall'arbitro, presso la Segreteria in originale informatico entro 90 giorni dalla data dell'accettazione dell'incarico.

4. Il termine può essere prorogato su concorde richiesta delle parti o su domanda motivata dell'arbitro, quando ricorrano fondati motivi.

4. La Segreteria trasmette il lodo alle parti mediante posta elettronica certificata, o, se non disponibile, mediante Raccomandata A/R.

ALLEGATO A – TARIFFA

Diritti di registrazione (per ciascuna parte): € 100,00 (IVA esclusa)

Costo COMPLESSIVO della procedura (Valori in Euro, IVA e CPA esclusi)

VALORE DELLA CONTROVERSIA		SPESE DI AMMINISTRAZIONE	ONORARI ARBITRO	TOTALE VERSAMENTO
(valore domanda principale + valore eventuale domanda riconvenzionale)				
Fino a 10.000		400,00	500,00	950,00
10.001	30.000	650,00	850,00	1.500,00
30.001	60.000	1.200,00	1.700,00	2.900,00
60.001	100.000	2.000,00	3.000,00	5.000,00
100.001	150.000	2.500,00	3.500,00	6.000,00